

MANOVRA DL 78/2010

TUTTE LE NOVITA' PER LA DIRIGENZA MEF

Punti rilevanti

Fonte

- 1. MANCATO RINNOVO "AD NUTUM" DELL'INCARICO**
In deroga a precedenti disposizioni, anche contrattuali, dal DL in avanti vi sarà la possibilità unilaterale, da parte dell'Amministrazione, di non rinnovare il contratto con possibilità nel contempo di conferire incarico diverso, anche avente un minor valore economico: il mancato rinnovo potrà avvenire alla scadenza del contratto, anche come semplice conseguenza di processi di riorganizzazione. Per tali ipotesi viene meno, inoltre, l'obbligo per l'Amministrazione di dare 1) motivata comunicazione al dirigente 2) congruo preavviso, 3) prospettazione dei posti disponibili per un nuovo incarico.
- 2. ATTENTI ALLA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DIETRO L'ANGOLO**
Entro agosto sarà emanato un decreto ministeriale che apporterà ulteriori modifiche all'assetto organizzativo interno al Ministero. Per questo con riferimento ai futuri uffici che saranno riorganizzati, sarà facile a quel punto mettere mano al mancato rinnovo dell'incarico, sostituendolo con un qualsiasi altro, anche di peso economico inferiore (questo si potrà fare, sembra, senza interrompere contratti in corso, ma man mano che essi arrivano alla propria naturale scadenza). L'unica garanzia rimane quella di non poter essere "declassati" dalla prima alla seconda fascia.
- 3. BLOCCO DELLE RETRIBUZIONI AL LIVELLO 2010**
Per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo, compreso quello accessorio, non potrà essere più elevato di quello erogato nel corso del 2010. Sono fatte salve sole le indennità di vacanza contrattuale decorrenti dal 2010. La disposizione si

Articolo 9 comma 31 DL 78/10 che - fra l'altro - abroga il comma 1-ter - secondo periodo - dell'articolo 19 d. l.vo 165/2001 *

Articolo 2, comma 1-ter, ultimo periodo, Legge n. 73/10 che ha convertito il DL 40/2010

Articolo 9, comma 1 DL 78/2010

applica per tutti i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale.

4. RIDUZIONE (DEL 5 O DEL 10%) OLTRE I 90MILA EURO

Articolo 9, comma 2 DL 78/2010

Per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo sarà così regolato:

- a) fino a 90mila euro lordi annui ▪ nessuna riduzione
- b) da 90 a 150mila euro ▪ riduzione del 5%
- c) oltre 150mila euro ▪ riduzione del 10%;

Non si capisce cosa vuol dire la seguente frase: <<a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui>>.

Esempio di riduzione: trattamento lordo annuo 200mila euro comporta una riduzione annua lorda pari a 8mila euro e quindi una erogazione su base annua lorda, ridotta da 200 a 192mila euro.

Entrambe le riduzioni di cui alle lettere b) e c) - cioè del 5 e del 10 per cento - non operano ai fini previdenziali.

Per i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro la relativa indennità è in ogni caso ridotta del 10 per cento, indipendentemente dalla soglia raggiunta dal trattamento economico complessivo.

5. BLOCCO DEGLI AUMENTI A PARTIRE DAI PRIMI RINNOVI POST 31 MAGGIO 2010

Articolo 9, comma 2 DL 78/2010

I contratti dirigenziali stipulati a decorrere dal 31 maggio 2010, sia di prima sia di seconda fascia, non possono stabilire un trattamento economico complessivo che risulti più elevato rispetto a quello che ha regolato il triennio (o il più ampio periodo) precedente. Questo vale sia se l'incarico viene affidato in rinnovo allo stesso dirigente, sia quando questo venga affidato a un nuovo dirigente.

6. INCARICHI AGGIUNTIVI DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA

Articolo 9, comma 3 DL 78/2010

Disapplicazione di disposizione, anche contrattuali, che consentono a favore dei dirigenti di prima fascia, la corresponsione di una quota derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi

7. TETTO MAX 3,2% PER AUMENTI DERIVANTI DA CCNL 2008-2009

Articolo 9, comma 4 DL
78/2010

Dal mese di giugno 2010, vale a dire dalla mensilità successiva all'entrata in vigore del DL, eventuali aumenti superiori al 3,2% che risultino in essere in quanto riconosciuti a seguito del CCNL già sottoscritto il 12 febbraio scorso, verranno automaticamente allineati in basso, alla percentuale massima del 3,2%. Lo stesso vale anche per i futuri contratti collettivi che nei diversi comparti si andassero a stipulare successivamente.

8. MOBILITA' DIRIGENTI 1° FASCIA

Art. 2, comma 1-bis
legge 73/2010

Estesa ai dirigenti generali del Mef - esclusi quelli a tempo determinato - la facoltà di venire designati da un direttore di Agenzia fiscale al fine di assumere un diverso incarico, all'interno dell'Agenzia richiedente, fra una rosa di minimo due incarichi di prima fascia proposti.

* Nota : d.l.vo 165/2001, art. 19, comma 1-ter. *“Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. **L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.**”*